

CIRCOLARE 18/2026

18/06/2026



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

PUBLIC COUNTRY BY COUNTRY REPORTING – I NUOVI OBBLIGHI DI DISCLOSURE INTRODOTTI DAL D.LGS 128/2024

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ROSANNA CANNONE

Da diversi anni l'Unione Europea sta adottando misure volte a rafforzare la trasparenza fiscale e la responsabilità dei **gruppi multinazionali di maggiori dimensioni**, ossia quelli che realizzano **ricavi consolidati superiori a 750 milioni** di euro e svolgono attività economiche nel territorio dell'Unione. In questo contesto è stato introdotto un nuovo obbligo di rendicontazione pubblica che prevede la divulgazione di informazioni relative alle attività svolte, ai risultati economici conseguiti e alle imposte maturate e versate nei singoli Paesi in cui l'impresa o il gruppo opera

Recepimento della Direttiva UE in Italia

Con il D.Lgs. n. 128/2024, che ha modificato e integrato il D.Lgs. n. 139/2015, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2101, introducendo specifici obblighi informativi per i gruppi che abbiano conseguito, in ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi, ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro.

La nuova disciplina **si applica agli esercizi aventi inizio dal 22 giugno 2024**.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, ciò comporta che i gruppi che abbiano superato la soglia dei 750 milioni di euro sia nel 2024 sia nel 2025 saranno tenuti a effettuare la prima comunicazione riferita ai dati del 2025 entro il prossimo 31 dicembre 2026.

La scadenza può tuttavia risultare più ravvicinata per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Ad esempio, per un gruppo con esercizio dal 1° luglio al 30 giugno, il primo periodo oggetto di rendicontazione sarà quello compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, con obbligo di **adempimento entro il 30 giugno 2026**.

I soggetti obbligati

Verifichiamo quindi quali sono i soggetti tenuti a questi nuovi obblighi informativi. L'articolo 5 ter, comma 1, del Dlgs 139/2015, dispone che i soggetti obbligati sono:

Soggetto obbligato	Soglia di ricavi
Società capogruppo italiana (di un gruppo operante in Italia e all'estero)	Se parte di un gruppo (o impresa autonoma) con ricavi consolidati eccedenti i 750.000.000 di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi
Società autonoma italiana (con succursali/sedi secondarie - stabili organizzazioni all'estero)	
Società italiana controllata da capogruppo extra - UE inclusa nel perimetro di consolidamento della stessa	
Stabile organizzazione italiana ("succursale") di impresa extra - UE	

Per i soggetti elencati nella tabella sopra riportata l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i ricavi (consolidati o d'esercizio) non superano la soglia dei 750.000.000 di euro.

ATTENZIONE:

Occorre evidenziare che gli obblighi informativi non riguardano esclusivamente le società capogruppo di grandi gruppi multinazionali, ma anche – salvo le specifiche esenzioni illustrate di seguito – **le società controllate residenti in Italia appartenenti a gruppi con controllante localizzata al di fuori dell'Unione Europea, indipendentemente dalle dimensioni della controllata stessa**. Ad esempio sarà tenuta agli adempimenti in esame una società facente parte di un gruppo statunitense anche se singolarmente considerata di piccole dimensioni.

La Direttiva europea prevedeva infatti una limitazione dell'obbligo alle sole entità di medie e grandi dimensioni; tale limitazione, tuttavia, non risulta essere stata recepita dal legislatore nazionale.

Diversamente, le società italiane appartenenti a gruppi multinazionali controllati da una capogruppo residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea non sono soggette ad ulteriori obblighi informativi, in quanto la rendicontazione viene effettuata direttamente dalla capogruppo comunitaria.

Esenzioni

Il nuovo art. 5 quater del Dlgs 139/2015 evidenzia alcuni casi di esenzione totale o parziale dell'adempimento, in particolare sono esentate dalla predisposizione della comunicazione in oggetto i seguenti soggetti:

- **Enti soggetti alla vigilanza da parte della Banca d'Italia** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della Direttiva 2013/36/UE;
- società capogruppo e/o società autonoma che **svolgano la propria attività economica esclusivamente in un unico Stato Membro**;
- **società controllate da soggetti extra-UE e le stabili organizzazioni italiane di imprese extra-UE** qualora la controllante o l'impresa autonoma estera rediga e pubblichi una comunicazione conforme ai requisiti previsti dall'articolo 5-quinquies del D.Lgs. n. 139/2015.

In questo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la comunicazione deve essere resa pubblicamente accessibile, gratuitamente e in formato elettronico sia sul sito della impresa capogruppo sia su quello della società controllata entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- il documento deve essere redatto in almeno una lingua ufficiale dell'Unione Europea;
- devono essere indicati il nome e la sede legale della società controllata interessata;

- gli amministratori della società controllata devono adempiere agli obblighi di deposito e pubblicazione previsti dall'articolo 5-sexies presso il registro delle imprese.

Il contenuto della comunicazione

L'articolo 5-quinquies del D.Lgs. n. 139/2015 stabilisce che la comunicazione debba contenere informazioni generali relative all'impresa che effettua la rendicontazione, tra cui:

- denominazione dell'impresa;
- sede legale;
- esercizio finanziario di riferimento;
- valuta utilizzata.

Devono inoltre essere fornite, per ciascun Paese in cui il gruppo opera, informazioni quali:

- ricavi complessivi, inclusi quelli derivanti da operazioni con parti correlate;
- utile o perdita ante imposte;
- imposte sul reddito versate nell'esercizio secondo il criterio di cassa;
- imposte sul reddito maturate nell'esercizio;
- utili non distribuiti;
- numero medio di dipendenti a tempo pieno;
- ulteriori informazioni richieste dalla normativa.

La norma consente di predisporre la comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, ossia utilizzando lo schema già adottato ai fini del "Country-by-Country Reporting", per gli amici anche detto "CbCR".

Per tale ragione il nuovo adempimento viene comunemente definito "Public Country-by-Country Reporting" (o anche "PCbCR"), in quanto impone di rendere "pubbliche" informazioni che fino ad oggi i gruppi di rilevanti dimensioni erano già tenuti a fornire con il meccanismo del citato "Country by country reporting - CbCR" ma che erano destinate esclusivamente alle Amministrazioni fiscali degli Stati interessati.

Deposito e pubblicazione del PCBCR

Come anticipato la norma stabilisce che **entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio oggetto di reporting**, la comunicazione deve essere rispettivamente:

1. depositata presso il Registro delle Imprese competente a cura degli amministratori della società o dell'impresa obbligata;

2. pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa, in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale e resa accessibile gratuitamente al pubblico per un periodo di almeno 5 anni consecutivi.

Responsabilità e sanzioni

La responsabilità per la corretta predisposizione, il deposito e la pubblicazione della comunicazione ricade sugli amministratori del soggetto obbligato.

Gli organi di controllo, ossia il Collegio Sindacale e il Revisore Legale, sono tenuti a vigilare sul rispetto della normativa e a darne evidenza nelle rispettive relazioni.

In caso di omissione della comunicazione o di trasmissione di dati non veritieri, sono previste sanzioni amministrative comprese tra 10.000 e 50.000 euro.

Conclusioni

Considerata l'imminente applicazione della disciplina per molti gruppi multinazionali, è opportuno verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi e dimensionali previsti dalla normativa, nonché predisporre adeguati processi interni per la raccolta e la validazione delle informazioni richieste.

Lo studio resta a disposizione per eventuali necessità o chiarimenti.

CONTATTI

LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT

ROSANNA CANNONE

ROSANNA.CANNONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT